



Class: 14.v, 17/001.sfa, 001.arm, 05/001/001.frli, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 80

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI

Oggetto: PAC 2023 - 2027 – Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2 dicembre 2021- Istruzioni per l'istruttoria ed il controllo delle domande di accesso alla riserva nazionale, delle domande di trasferimento titoli e dell'attivazione dei diritti all'aiuto a partire dalla campagna 2023.

Il Dirigente dell'Area Tecnica ed Autorizzazione
Fabrizio Stranda

(sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)

ORGANISMO PAGATORE ARPEA

PAC 2023 - 2027

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ISTRUTTORIA ED IL CONTROLLO
DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE,
DELLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO TITOLI E
DELL'ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO A PARTIRE DALLA
CAMPAGNA 2023

Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del
Consiglio 2 dicembre 2021

DOCUMENTO	AREA OPERATIVA ARPEA
PAC 2023-2027 – Istruzioni operative n. 80 per l'istruttoria ed il controllo delle domande di accesso alla riserva nazionale , delle domande di trasferimento titoli e dell'attivazione dei diritti all'aiuto a partire dalla campagna 2023	AREA COORDINAMENTO PAGAMENTI DIRETTI E PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

1.	PREMESSA.....	4
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
3.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLA RISERVA.....	5
3.1	Istruttoria amministrativa	6
3.1.1	Istruttoria requisiti Giovane Agricoltore – Fattispecie A.....	7
3.1.2	Istruttoria requisiti Nuovo Agricoltore – Fattispecie B.....	9
3.2	Istruttoria delle superfici per l’individuazione della superficie ammissibile per l’assegnazione dei titoli da riserva da comunicare al Registro Titoli Nazionale.....	10
3.3	Elenco delle anomalie specifiche della Domanda di Accesso alla Riserva Nazionale	11
3.3.1	Anomalie OPR specifiche della DAR non correggibili in autonomia.....	15
3.3.2	Anomalie OC.....	16
3.3.3	Anomalie OPR correggibili dal beneficiario e/o dal CAA	19
3.3.4	Segnalazioni di chiusura dell’istruttoria della DAR.....	20
3.4	Modalità e tempistiche di istruttoria e richiesta istanze di riesame esito DAR	20
3.5	Controlli successivi all’assegnazione dei titoli dalla riserva nazionale	22
4.	GESTIONE ISTRUTTORIA DOMANDE TRASFERIMENTI TITOLI E CONTROLLI	23
4.1	Premessa	23
4.2	Requisiti e scadenze istruttorie	23
4.2.1	Presentazione Domande, fattispecie ed allegati.....	23
4.2.2	Cessionario Agricoltore in attività	24
4.2.3	Assenza di debiti in capo al soggetto cedente.....	24
4.2.4	Assenza di sospensione amministrativa.....	25
4.2.5	Presenza assenso del cedente	25
4.2.6	Esito dei controlli e validazione del trasferimento.....	26
4.2.7	Divieto di trasferimento dei titoli attribuiti dalla riserva nazionale	26
5.	UTILIZZO DIRITTI ALL’AIUTO	29
5.1	Titoli che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi	29
5.2	Titoli non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi	29
5.3	Individuazione di quali titoli detenuti dall’agricoltore sono riversati nella riserva nazionale.....	30
5.4	Procedura del calcolo utilizzi	30
5.5	Utilizzo titoli in presenza di una causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali.....	31

1. PREMESSA

Le presenti Istruzioni operative precisano le procedure ed i controlli per l'istruttoria delle domande di accesso alla riserva di cui all'art. 26 del Reg. UE 2115/2021, delle domande di trasferimento dei diritti all'aiuto di cui all'art. 27 del Reg. UE 2115/2021 e dell'attivazione dei diritti all'aiuto di cui all'art. 25 del Reg. UE 2115/2021.

La Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 35478 del 12/05/2023 a partire dalla campagna 2023, specifica i requisiti per l'assegnazione dei titoli a partire dalla riserva nazionale come stabiliti all'art. 26 del Reg. UE 2115/2021 e s.m.i. e all'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e s.m.i..

La Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 0035149 del 12/05/2023 disciplina il giovane agricoltore e le relative procedure di verifica e controllo che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 sia per quanto riguarda l'accesso alla riserva sia per quanto riguarda il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Le presenti istruzioni operative sono emanate nelle more dell'approvazione, da parte di AGEA Coordinamento, del manuale gestione istruttorie DAR, che disciplina la procedura di gestione delle istruttorie delle domande di accesso alla riserva nazionale, e pertanto potranno subire delle modifiche.

Il DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e s.m.i. riporta agli articoli 5 e 6 le definizioni del giovane e nuovo agricoltore.

La Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 26880 del 12/04/2023, in applicazione dell'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e s.m.i., disciplina le tipologie di domande di trasferimento titoli, i requisiti, i controlli e le procedure per la conclusione del procedimento oltre che le modalità di gestione dei pignoramenti e dei pegni sui titoli.

La Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 49115 del 26/06/2023, in applicazione dell'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e s.m.i., stabilisce la procedura di calcolo dell'utilizzo dei titoli PAC.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

Decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE)

2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021».

Decisione di Esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 del 23.10.2023 della Commissione che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e s.m.i. Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.

DM 30 marzo 2023 n. 185145 – modifica/integrazione al DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 35478 del 12/05/2023 Riserva nazionale per l'attribuzione dei titoli PAC - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 0035149 del 12/05/2023 Giovane agricoltore - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti.

Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 12874 del 22/02/2023 Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 26880 del 12/04/2023 Procedimenti di trasferimento titoli, pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 49115 del 26/06/2023 Procedura di calcolo dell'utilizzo dei titoli PAC.

Circolare AGEA Coordinamento di approvazione del Manuale Registro DAR.

Istruzioni Operative di Arpea n. 38 Versione 2 del 04/08/2022 e s.m.i. - Riforma della politica agricola comune Reg. (UE) n. 1307/2013 - Istruzioni per la valutazione ed il trattamento delle anomalie della fase istruttoria della Domanda Unica - Campagna 2020 e successive e s.m.i..

Determinazione Arpea n. 243 del 21/10/21 - Approvazione procedura "Istruttoria e vincoli amministrativi per le superfici prato pascolive con attività di gestione dichiarata a "stalcio manuale", "sfalcio meccanizzato", "pascolamento e stalcio" e "pratiche culturali volte al miglioramento del pascolo"

Determinazione Arpea n. 255 del 20/10/2023 Norme generali di presentazione, istruttoria e approvazione dei piani pastorali foraggeri.

Determinazione Arpea n. 272 del 13/11/2023 Modalità di attuazione dei controlli AMS – acquisizione e gestione degli esiti, comunicazioni con le aziende e procedure di riesame.

Istruzioni Operative 77 del 09/01/2024 - Disposizioni relative all'ammissibilità ed il pagamento delle superfici dichiarate con pratica di mantenimento "pascolamento" per i pagamenti diretti, secondo deroga. Domanda di Pagamento Unica – anno Campagna 2023 Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e D.M. 0660087 del 23/12/2022.

3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLA RISERVA

L'istruttoria delle domande di accesso alla riserva avviene in due fasi:

1. istruttoria amministrativa;
2. istruttoria superfici per l'individuazione della superficie ammissibile per l'assegnazione dei titoli da riserva da comunicare al Registro Titoli Nazionale.

3.1 Istruttoria amministrativa

L'istruttoria amministrativa riguarda la verifica del possesso dei requisiti da parte del beneficiario per tutte le fattispecie; tale verifica viene effettuata dall'OP e dall'OC come definito nell'Allegato alla Circolare AGEA Prot. n. 35478 del 12/05/2023:

- a) con controlli informatici del 100% delle domande di accesso alla riserva presentate per verificare il requisito dell'età: età compresa tra i 18 anni (compiuti al momento della presentazione della domanda unica) ed i 60 anni nell'anno campagna; nel caso delle persone giuridiche/società la verifica è effettuata sul legale rappresentante che sottoscrive la domanda unica;
- b) con controlli informatici del 100% delle domande di accesso alla riserva presentate per verificare il requisito dell'agricoltore in attività ai sensi dell'art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e di quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023;
- c) con controlli informatici del 100% delle domande di accesso alla riserva presentate per verificare la presentazione della domanda entro i termini stabiliti dalla Circolare Agea Coordinamento Prot. n. Prot. n. 35478 del 12/05/2023;
- d) con la verifica puntuale del 100% degli allegati obbligatori alle domande di Fattispecie C1 e F;
- e) con controlli informatici sul 100% delle domanda di fattispecie A e B (da parte dell'OP e dell'OC) utilizzando i dati scaricati massivamente o, qualora necessario, puntualmente da AAEP, dal SIAN e dall'Anagrafe Agricola del Piemonte, dalla CCIAA e dall'Agenzia delle Entrate, dal Registro Formazione del SIAN per individuare:
 - (Fattispecie A – Giovane Agricoltore):
 - la data di primo insediamento del giovane (la prima tra P.IVA con ATECO01, INPS agricola, iscrizione Registro imprese agricole, prima domanda erogazione contributi o presentazioni di mere dichiarazioni agricole, insediamento con potere di controllo in una società agricola);
 - l'età del giovane nell'anno campagna di presentazione della domanda di accesso alla riserva (18-40 anni);
 - il ruolo del giovane;
 - la presenza di un ruolo del giovane in altre aziende agricole anche se cessate;
 - il titolo di formazione del giovane e la relativa esperienza;
 - (Fattispecie B – Nuovo Agricoltore):
 - la data di inizio attività agricola (la prima tra P.IVA con ATECO01, INPS agricola, iscrizione Registro imprese agricole, prima domanda erogazione contributi o presentazioni di mere dichiarazioni agricole);
 - l'età del legale rappresentante che sottoscrive la domanda (41-60 anni);
 - nel caso di società, i soci ed il relativo ruolo;
 - la presenza di un ruolo dei soci o del titolare in altre aziende agricole anche se cessate;
 - lo svolgimento di attività agricola da parte dell'azienda richiedente, del titolare e dei soci con potere di controllo nei 5 anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola da parte dell'azienda che ha fatto domanda di accesso alla riserva;
 - il titolo di formazione del legale rappresentante e la relativa esperienza;

- f) con controlli documentali delle visure storiche e delle schede delle cariche presenti nel Registro delle Imprese sul 100% delle aziende che hanno fatto domanda di accesso alla riserva Fattispecie A e B.

Si precisa che sia i requisiti di ammissibilità di carattere generale che quelli richiesti per le singole fattispecie, con particolare ma non esclusivo riferimento al nuovo e al giovane agricoltore, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'attribuzione dei titoli e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. Per "momento di presentazione della domanda" si intende la data di scadenza della presentazione della domanda prevista per l'anno campagna.

L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto.

3.1.1 Istruttoria requisiti Giovane Agricoltore – Fattispecie A

I Requisiti specifici per la Fattispecie A sono i seguenti:

1. età del giovane < 40 anni nell'anno campagna di presentazione della domanda di accesso alla riserva come giovane agricoltore;
2. l'insediamento del giovane precedente o contestuale alla presentazione della domanda unica con richiesta di accesso alla riserva nazionale (data di insediamento = apertura/estensione partita iva agricola o ingresso in persona giuridica con potere di controllo);
3. insediamento del giovane nell'anno campagna di presentazione della DAR o nei 5 anni precedenti;
4. il possesso da parte del giovane del potere di controllo sull'azienda che ha presentato DAR (i criteri per accertare il potere di controllo sono quelli indicati nella Circolare Agea Coord. Prot. n. 0035149 del 12/05/2023);
5. il mantenimento, da parte del giovane, del potere di controllo sull'azienda che ha presentato DAR fino al termine dell'anno campagna;
6. il giovane non ha fatto valere tale qualifica in altra società/ditta individuale (per la richiesta DAR Fattispecie A, per la richiesta premio giovani ex Reg. UE 1307/2013 o richiesta sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltore);
7. Ai sensi dell'art. 12, commi 10 e 11, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie A e B è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla fattispecie A esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie B e viceversa, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022). Inoltre, il ricorso alle suddette fattispecie è consentito una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica/ditta individuale e una richiesta di accesso in qualità di socio di una persona giuridica dedita all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso. L'accesso alla riserva nazionale si considera avvenuto solamente in caso di assegnazione di un qualsiasi valore finanziario;

8. il giovane deve essere in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei titoli di studio-esperienza lavorativa di cui alla Circolare Agea Coord. Prot. n. 0035149 del 12/05/2023;

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 3. - insediamento, ai fini della verifica che lo stesso sia avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione della domanda di assegnazione dei titoli con la fattispecie giovane agricoltore, è necessario distinguere tra imprese individuali e persone giuridiche. In particolare:

- a) In caso di impresa individuale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:

- data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);
- Ove sussista l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o qualora l'agricoltore risulti comunque iscritto, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui l'impresa agricola (individuale o società) risulti nel predetto registro nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale;
- data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati, l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo

- b) In caso di persona giuridica, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, l'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari. Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:

- detiene una quota rilevante del capitale;
- partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
- provvede alla gestione corrente della società.

In particolare, tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, il giovane detiene il controllo effettivo della società se rispetta i criteri riportati nell'allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per le varie tipologie societarie (tali criteri sono specificati anche nella Circolare Agea Coord. Prot. n. 0035149 del

12/05/2023).

Con riferimento al requisito di istruzione e competenza di cui al punto 8. il giovane, per soddisfarlo, deve possedere almeno uno dei seguenti titoli di studio e esperienza lavorativa:

- superamento dell'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario, agrotecnico laureato o titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo, di cui all'allegato VI del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dal decreto 9 marzo 2023 del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
- titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale (esito favorevole della domanda di sostegno);
- titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale (esito favorevole della domanda di sostegno).

Al riguardo, con specifico riferimento al requisito di istruzione e competenza previsto sia per il giovane che per il nuovo agricoltore, per la campagna 2023, in deroga a quanto sopra previsto, lo stesso deve essere posseduto alla data del 30 settembre 2023, quale ultima data utile ai fini dell'avvio dei pagamenti della campagna 2023. Si precisa, inoltre, che tale previsione è in corso di inserimento tra le richieste di modifica al Piano Strategico Nazionale proposte dal competente Ministero e che, pertanto, l'efficacia della deroga prevista è comunque subordinata all'approvazione della Commissione.

3.1.2 Istruttoria requisiti Nuovo Agricoltore – Fattispecie B

I Requisiti specifici per la Fattispecie B sono:

- a) età del titolare o del legale rappresentante che sottoscrive la domanda compresa tra 41 e 60 anni nell'anno campagna di presentazione della domanda di accesso alla riserva;
- b) inizio attività agricola in qualità di capo azienda nell'anno civile 2021 o in qualsiasi anno successivo e presenta domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 o del sostegno al reddito di base per la sostenibilità di cui al Reg. (UE) 2021/2115 non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola. L'individuazione dell'inizio dell'attività agricola avviene considerando la data (anno civile) in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
 - iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e società), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti;

- Ove sussista l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o qualora l'agricoltore risulti comunque iscritto, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale;
- apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01);
 - iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
 - presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi per lo svolgimento di attività agricole indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento dell'attività agricola (domande uniche, PSR, UMA, dichiarazioni vitivinicole, estirpazione vigneti, danni fauna, prestito di conduzione, etc.);
- c) le aziende richiedenti l'accesso alla riserva, i titolari e tutti i soci con potere di controllo non devono aver svolto attività agricola nei 5 anni precedenti l'inizio dell'attività agricola dell'azienda richiedente come sopra individuato); i criteri da utilizzare per verificare se un soggetto ha potere di controllo sono riportati nell'Allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per le varie tipologie societarie e specificati nella Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 35478 del 12/05/2023;
- d) Ai sensi dell'art. 12, commi 10 e 11, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie A e B è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla fattispecie A esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie B e viceversa, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022). Inoltre, il ricorso alle suddette fattispecie è consentito una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica/ditta individuale e una richiesta di accesso in qualità di socio di una persona giuridica dedita all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso. L'accesso alla riserva nazionale si considera avvenuto solamente in caso di assegnazione di un qualsiasi valore finanziario;
- e) il nuovo agricoltore (titolare di ditta individuale o legale rappresentante che sottoscrive la domanda in caso di società) deve essere in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei titoli di studio-esperienza lavorativa di cui alla Circolare Agea Coord. Prot. n. 0035149 del 12/05/2023; il possesso del requisito è verificato con le stesse modalità e criteri stabiliti per la Fattispecie A – giovane Agricoltore.

3.2 Istruttoria delle superfici per l'individuazione della superficie ammissibile per l'assegnazione dei titoli da riserva da comunicare al Registro Titoli Nazionale

L'istruttoria delle superfici viene effettuata dall'OP ARPEA come definito nell'Allegato alla Circolare AGEA Prot. n. 35478 del 12/05/2023 e consiste nelle seguenti verifiche:

- a) la superficie ammissibile all'assegnazione dei titoli dalla riserva nazionale, per tutte le fattispecie, viene individuata attuando i controlli amministrativi ed i controlli AMS definiti per l'istruttoria della domanda unica di pagamento e la determinazione delle superfici

- ammissibili al il sostegno di base al reddito per la sostenibilità – codice 206;
- b) per la fattispecie C1, si applica il controllo aggiuntivo che verifica che la superficie sia soggetta a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica; per programma di ristrutturazione e sviluppo si intende quanto indicato nella circolare AGEA Prot. n. 35478 del 12/05/2023;
 - c) per la fattispecie C2, si applica il controllo aggiuntivo che verifica che la superficie ammissibile sia situata in zona classificata montana o soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettere a) e b), del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - d) per la fattispecie D, si applica il controllo aggiuntivo che verifica che la superficie ammissibile sia situata in zone con svantaggi specifici ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013; tale verifica è effettuata puntualmente controllando le classificazioni dei territori come stabilita da ciascuna Regione;
 - e) per ciascuna Fattispecie A – B – C1+C2 – D – F, si verifica il rispetto del limite minimo di superficie ammissibile per l'assegnazione titoli dalla riserva pari ad 1 ha;
 - f) per le Superfici richieste con le Fattispecie C1, C2 e D viene verificato che la superficie non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui al paragrafo 3.6 della circolare AGEA prot.n. 35478 del 12/05/2023): verifica, attraverso il registro dei vincoli, che la superficie non sia già stata utilizzata per l'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con le fattispecie C o D in una qualsiasi campagna a partire dal 2015.

3.3 Elenco delle anomalie specifiche della Domanda di Accesso alla Riserva Nazionale

Con riferimento alle fattispecie A e B, le istruttorie del requisito del giovane agricoltore e del nuovo agricoltore sono riportate, oltre che sul sistema informativo di ARPEA denominato “ Demetra”, anche in un apposito Registro delle domande di accesso alla riserva nazionale (di seguito Registro DAR) istituito nell'ambito del SIAN accedendo al proprio fascicolo aziendale.

Per tutte le altre fattispecie è possibile verificare l'esito dell'istruttoria della DAR, oltre che sul sistema informativo di ARPEA denominato “ Demetra”, anche all'interno del Registro Nazionale titoli accedendo al proprio fascicolo aziendale.

L'esito istruttorio complessivo della domanda di accesso alla riserva nazionale per tutte le fattispecie, inoltre, comprese le eventuali anomalie che non consentono l'attribuzione dei titoli, è visibile in ambito SIAN, nella sezione dedicata al procedimento amministrativo DAR di ciascun agricoltore richiedente.

L'agricoltore, anche mediante il CAA mandatario, ha l'onere di prendere cognizione dell'esito della verifica dell'istruttoria consultando sia il Registro DAR presente all'interno del proprio fascicolo aziendale informatizzato SIAN, sia la sezione del SIAN dedicata al procedimento amministrativo DAR nel suo complesso, sia l'oggetto istruttoria DAR all'interno di Demetra e di attivarsi, se necessario, entro la data di

scadenza per l'istruttoria della DAR, come definita nella Circolare AGEA prot.n. 35478 del 12/05/2023, e secondo le modalità di seguito descritte, per presentare al competente Organismo pagatore la documentazione comprovante il possesso del requisito e/o aggiornando le informazioni provenienti dalle banche dati ufficiali.

TABELLA RIEPILOGO ANOMALIE

CODICE ANOMALIA	DESCRIZIONE	FATTISPECIE DAR	TIPOLOGIA	EFFETTO	MODALITA' CORREZIONE
RN053	Particella richiesta NON risulta classificata come "Montagna" o NON rientra tra quelle delle "Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane" designate ai sensi dell'art. 32 (1) (a)-(b) del Reg. (UE) n.1305/2013	C2	Anomalia OPR	La superficie accertata in istruttoria della particella/parcella/appezzamento viene portata a zero	Non correggibile in autonomia dal beneficiario/CAA ma solo con richiesta motivata di istanza di riesame o di correzione dell'anomalia ad Arpea con le modalità descritte nell'apposito paragrafo delle presenti istruzioni
RN00	Superficie non ammissibile in esito istruttoria OP	Tutte le fattispecie	Anomalia OPR	Superficie accertata della particella = 0	Non correggibile in autonomia dal beneficiario/CAA ma solo con richiesta motivata di istanza di riesame o di correzione dell'anomalia ad Arpea con le modalità descritte nell'apposito paragrafo delle presenti istruzioni
VINC.GRAF	Superficie già assegnataria di titoli da riserva C/D	C1-C2-D	Anomalia OPR	Superficie vincolata della parcella/appezzamento = 0	Non correggibile in quanto dipendente da incrocio con registro dei vincoli
RNNOGIO	Mancanza di uno o più requisiti Giovane Agricoltore	A	Anomalia OPR	Esito istruttoria amministrativa OP della domanda negativo	Non correggibile in autonomia dal beneficiario/CAA ma solo con richiesta motivata di istanza di riesame o di correzione dell'anomalia ad Arpea con le modalità descritte nell'apposito paragrafo delle presenti istruzioni
RNNONUOVO	Mancanza di	B	Anomalia	Esito istruttoria	Non correggibile in

CODICE ANOMALIA	DESCRIZIONE	FATTISPECIE DAR	TIPOLOGIA	EFFETTO	MODALITA' CORREZIONE
	uno o più requisiti Nuovo Agricoltore		OPR	amministrativa OP della domanda negativo	autonomia dal beneficiario/CAA ma solo con richiesta motivata di istanza di riesame o di correzione dell'anomalia ad Arpea con le modalità descritte nell'apposito paragrafo delle presenti istruzioni
DXC-01	Superficie accertata inferiore ad 1 ettaro	A/B/C1+C2/D/F	Anomalia OC	Determina esito negativo della Domanda DAR	Correggibile se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), correggendo le anomalie che incidono sulla superficie ammissibile in domanda unica e richiedendo ad Arpea l'aggiornamento dell'esito grafico DAR, il ricalcolo dell'esito DAR e un nuovo invio dell'esito al Registro DAR
AG-01	Agricoltore non attivo	A/B/C1/C2/D/F	Anomalia OC	Determina esito negativo della Domanda DAR	Correggibile con le modalità previste da Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 12874 del 22/02/2023 - Agricoltore in attività entro il 15 febbraio dell'anno campagna successivo alla richiesta DAR, salvo proroghe stabilite con circolare AGEA.
DAC-03	Agricoltore divenuto attivo successivamente e alla scadenza dell'istruttoria per le DAR	A/B/C1/C2/D/F	Anomalia OC	Determina esito negativo della Domanda DAR	Non correggibile in quanto scaduti i termini come previsti nella Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 12874 del 22/02/2023
DXC-07	Requisito giovane DAR persona fisica non rispettato	A	Anomalia OC	Determina esito negativo della Domanda DAR	E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), se non è già stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi e previa verifica ed aggiornamento dei dati presenti nelle banche

CODICE ANOMALIA	DESCRIZIONE	FATTISPECIE DAR	TIPOLOGIA	EFFETTO	MODALITA' CORREZIONE
					dati ufficiali
DXC-08	Requisito giovane DAR persona giuridica non rispettato	A	Anomalia OC	Determina esito negativo della Domanda DAR	E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), se non è già stata inviata la comunicazione dei motivi ostantivi e previa verifica ed aggiornamento dei dati presenti nelle banche dati ufficiali
DXC-09	REQUISITO NUOVO DAR PERSONA FISICA NON RISPETTATO	B	Anomalia OC	Determina esito negativo della Domanda DAR	E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), se non è già stata inviata la comunicazione dei motivi ostantivi e previa verifica ed aggiornamento dei dati presenti nelle banche dati ufficiali
DXC-10	REQUISITO NUOVO DAR PERSONA GIURIDICA NON RISPETTATO	B	Anomalia OC	Determina esito negativo della Domanda DAR	E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), se non è già stata inviata la comunicazione dei motivi ostantivi e previa verifica ed aggiornamento dei dati presenti nelle banche dati ufficiali
RN043	Superficie totale accertata per la Fattispecie inferiore a 1 ettaro	A/B/C1+C2/D/F	Anomalia OPR	Determina esito negativo della Domanda DAR	Correggibile in autonomia dal CAA/beneficiario se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), correggendo le anomalie che incidono sulla superficie ammissibile in domanda unica e richiedendo ad Arpea l'aggiornamento dell'esito grafico DAR ed il ricalcolo dell'esito DAR

CODICE ANOMALIA	DESCRIZIONE	FATTISPECIE DAR	TIPOLOGIA	EFFETTO	MODALITA' CORREZIONE
Anomalie di superficie previste per il BISS	Anomalie di superficie previste per il BISS - Sostegno di base al reddito per la sostenibilità – codice 206	A/B/C1/C2/D/F	Anomalia OPR	Determina esito negativo in istruttoria superfici DAR	Correggibile in autonomia dal CAA/beneficiario se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), correggendo le anomalie che incidono sulla superficie ammissibile in domanda unica (se correggibili) e richiedendo ad Arpea l'aggiornamento dell'esito grafico DAR ed il ricalcolo dell'esito DAR
RNNOVALI (per fattispecie)	Procedimento di non validazione massiva OPR	A/B/C1/C2/D/F	Segnalazione e OPR	La presenza di tale segnalazione evidenzia che l'istruttoria della DAR per quella fattispecie si è conclusa negativamente	DAR CONCLUSA NON CORREGGIBILE
RNVALI	Procedimento di validazione massiva OPR	A/B/C1/C2/D/F	Segnalazione e OPR	La presenza di tale segnalazione evidenzia che l'istruttoria della DAR per quella fattispecie si è conclusa positivamente	DAR CONCLUSA NON CORREGGIBILE

3.3.1 Anomalie OPR specifiche della DAR non correggibili in autonomia

Le anomalie di seguito riportate e presenti in Demetra in relazione alla fase "Istruttoria richiesta accesso alla Riserva" determinano l'esito dell'istruttoria della domanda di accesso alla riserva e non sono correggibili in autonomia dal CAA o dal beneficiario.

Se la DAR è ancora in istruttoria e non conclusa ed il CAA o il beneficiario non hanno ancora ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, è ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame o di correzione dell'anomalia ad Arpea con le modalità e le tempistiche riportate al paragrafo "Modalità e tempistiche di istruttoria e richiesta istanze di riesame esito DAR".

RN053: Particella richiesta NON risulta classificata come "Montagna" o NON rientra tra quelle delle "Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane" designate ai sensi dell'art. 32 (1) (a)-(b) del Reg. (UE) n.1305/2013.

Interviene nelle fattispecie C2. Non correggibile in quanto la particella/parcella non è classificata come "montana" o come rientrante nelle "Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane" in base alla Classificazione ai sensi dell'art. 32 Reg. UE1305/2013 come indicata su Anagrafe Unica del Piemonte e Registro Vincoli.

La superficie accertata in istruttoria della particella/parcella/appezzamento viene portata a zero.

RN00 (Superficie non ammissibile in esito istruttoria OP)

Interviene nelle fattispecie A/B/C1/C2/D/F.

Si tratta di anomalia generica e particellare: particella senza requisiti di accesso alla Riserva.

Superficie accertata della particella = 0

VINC.GRAF (Superficie già assegnataria di titoli da riserva C/D)

Interviene nelle fattispecie C1 – C2 – D.

Si tratta di anomalia grafica derivante dalla sovrapposizione dei layer del registro dei vincoli DAR (di cui al paragrafo 3.6 della circolare AGEA prot.n. 35478 del 12/05/2023) con la superficie grafica richiesta in domanda quando la superficie è già stata assegnataria dei titoli da riserva C/D in una qualsiasi campagna a partire dal 2015.

Superficie vincolata della parcella/appezzamento = 0

RNNOGIO (Mancanza di uno o più requisiti Giovane Agricoltore)

Interviene nelle fattispecie A.

Si tratta di anomalia che viene accesa da Arpea in mancanza di uno dei requisiti per l'accesso alla riserva come Giovane agricoltore.

DAR non validata. Esito istruttoria amministrativa OP negativo.

RNNONUOVO (Mancanza di uno o più requisiti Nuovo Agricoltore)

Interviene nelle fattispecie B.

Si tratta di anomalia che viene accesa da Arpea in mancanza di uno dei requisiti per l'accesso alla riserva come Nuovo agricoltore.

DAR non validata. Esito istruttoria amministrativa OP negativo.

3.3.2 Anomalie OC

Le anomalie di seguito riportate, presenti nel Registro DAR, determinano l'esito negativo dell'istruttoria della domanda di accesso alla riserva. Sono correggibili dal CAA/Beneficiario, nel caso in cui si riscontri un errore nelle banche dati ufficiali di Agenzia delle Entrate, Anagrafe Tributaria, CCAA, INPS, etc. o su istruttoria DAR di ARPEA da cui i dati vengono acquisiti, rettificando l'informazione errata all'interno delle banche dati o su istruttoria DAR di ARPEA e comunicandolo ad ARPEA con le modalità e le tempistiche riportate al paragrafo "Modalità e tempistiche di istruttoria e richiesta istanze di riesame esito DAR".

Agea Coordinamento provvede ad eseguire i controlli massivi automatici di competenza due volte al mese a partire dal mese di settembre e fino al mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta DAR, precisamente nei giorni 15 e 30 di ciascun mese.

Tutte le Fattispecie (A-B-C1-C2-D-F)

DXC-01 Superficie accertata inferiore ad 1 ettaro

Interviene nelle fattispecie A/B/C1+C2/D/F.

Determina esito negativo della Domanda DAR.

Correggibile se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), correggendo le anomalie che incidono sulla superficie ammissibile in domanda unica e richiedendo ad Arpea l'aggiornamento dell'esito grafico DAR, il ricalcolo dell'esito DAR e un nuovo invio dell'esito al Registro DAR.

AG-01 (Agricoltore non attivo)

Interviene nelle fattispecie A/B/C1/C2/D/F.

Correggibile con le modalità previste da Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 12874 del 22/02/2023 - Agricoltore in attività entro il 15 febbraio dell'anno campagna successivo alla richiesta DAR, salvo proroghe stabilite con circolare AGEA.

DAC-03 (Agricoltore divenuto attivo successivamente alla scadenza dell'istruttoria per le DAR)

Interviene nelle fattispecie A/B/C1/C2/D/F.

Non correggibile in quanto scaduti i termini come previsti nella Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 12874 del 22/02/2023.

A - Giovane Agricoltore

DXC-07 – Requisito giovane DAR persona fisica non rispettato

Gli elementi del controllo sono specificati nel Manuale delle procedure istruttorie delle domande di accesso alla riserva di AGEA Coordinamento secondo gli indicatori di seguito specificati.

DG01 - IL RICHIEDENTE NON HA GIA' OTTENUTO TITOLI DA RISERVA NAZIONALE (FATTISPECIE A e B)

DG10 - INIZIO ATTIVITA' AGRICOLA

DG20 - LA PERSONA FISICA: SI INSEDEA PER LA PRIMA VOLTA IN QUALITA' DI CAPO DELL'AZIENDA AGRICOLA (DITTA INDIVIDUALE) NEL CORSO DEI 5 ANNI PRECEDENTI LA RICHIESTA DAR

DG40 - ETA' ANAGRAFICA NON SUPERIORE A 40 ANNI NELL'ANNO DI RICHIESTA DAR

DG50 - MANCANZA REQUISITO ISTRUZIONE E COMPETENZA

DG60 - DEROGA COMUNI EXTRA-DOGANALI (VALIDO SOLO PER I COMUNI DI LIVIGNO E CAMPIONE D'ITALIA)

Determina esito negativo della domanda DAR.

E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), se non è già stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi e previa verifica ed aggiornamento dei dati presenti nelle banche dati ufficiali.

DXC-08 – Requisito giovane DAR persona giuridica non rispettato

Gli elementi del controllo sono specificati nel Manuale delle procedure istruttorie delle domande di accesso alla riserva di AGEA Coordinamento secondo gli indicatori di seguito specificati.

DG00 – Società intestataria di partita iva attiva in campo agricolo (cofice ATECO 01)

DG01 - IL RICHIEDENTE NON HA GIA' OTTENUTO TITOLI DA RISERVA NAZIONALE (FATTISPECIE A e B)
DG10 - INIZIO ATTIVITA' AGRICOLA
DG30 – INSEDIAMENTO PER LA PRIMA VOLTA IN UN'AZIENDA AGRIVCOLA IN QUALITA' DI CAPO AZIENDA NEI 5 ANNI PRECEDENTI LA RICHIESTA DAR (CONTROLLO EFFETTUATO SUL GIOVANE PERSONA FISICA)
DG40 - ETA' ANAGRAFICA NON SUPERIORE A 40 ANNI NELL'ANNO DI RICHIESTA DAR (CONTROLLO EFFETTUATO SUL GIOVANE PERSONA FISICA)
DG50 - MANCANZA REQUISITO ISTRUZIONE E COMPETENZA (CONTROLLO EFFETTUATO SUL GIOVANE PERSONA FISICA)
DG60 - DEROGA COMUNI EXTRA-DOGANALI (VALIDO SOLO PER I COMUNI DI LIVIGNO E CAMPIONE D'ITALIA)

Determina esito negativo della domanda DAR.

E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), se non è già stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi e previa verifica ed aggiornamento dei dati presenti nelle banche dati ufficiali.

B - Nuovo Agricoltore

DXC-09 – REQUISITO NUOVO DAR PERSONA FISICA NON RISPETTATO

Gli elementi del controllo sono specificati nel Manuale delle procedure istruttorie delle domande di accesso alla riserva di AGEA Coordinamento secondo gli indicatori di seguito specificati.

DN00 - IL RICHIEDENTE NON HA GIA' OTTENUTO TITOLI DA RISERVA NAZIONALE (FATTISPECIE A e B)
DN01 - IL RICHIEDENTE CHE HA INIZIATO AD ESERCITARE L'ATTIVITA' AGRICOLA DAL 2021 O ANNUALITA' SUCCESSIVE
DN02 – RICHIESTA DAR ENTRO DUE ANNI DOPO L'ANNO CIVILE NEL QUALE HA INIZIATO AD ESERCITARE ATTIVITA' AGRICOLA
DN10 - INIZIO ATTIVITA' AGRICOLA
DN20 - LA PERSONA FISICA (DITTA INDIVIDUALE) NON DEVE AVERE ESERCITATO IL CONTROLLO SU UNA SOCIETA' DEDITA AD UN'ATTIVITA' AGRICOLA NEL CORSO DEI CINQUE ANNI PRECEDENTI L'INIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA AGRICOLA
DN40 - ETA' ANAGRAFICA COMPRESA TRA 41 E 60 ANNI NELL'ANNO DI RICHIESTA DAR
DN50 - REQUISITO ISTRUZIONE E COMPETENZA
DN60 - DEROGA COMUNI EXTRA-DOGANALI (VALIDO SOLO PER I COMUNI DI LIVIGNO E CAMPIONE D'ITALIA)

Determina esito negativo della domanda DAR.

E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), se non è già stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi e previa verifica ed aggiornamento dei dati presenti nelle banche dati ufficiali.

DXC-10 – REQUISITO NUOVO DAR PERSONA GIURIDICA NON RISPETTATO

Gli elementi del controllo sono specificati nel Manuale delle procedure istruttorie delle domande di accesso alla riserva di AGEA Coordinamento secondo gli indicatori di seguito specificati.

DN00 - IL RICHIEDENTE NON HA GIA' OTTENUTO TITOLI DA RISERVA NAZIONALE (FATTISPECIE A e B)

DN01 - IL RICHIEDENTE CHE HA INIZIATO AD ESERCITARE L'ATTIVITA' AGRICOLA DAL 2021 O ANNUALITA' SUCCESSIVE

DN02 – RICHIESTA DAR ENTRO DUE ANNI DOPO L'ANNO CIVILE NEL QUALE HA INIZIATO AD ESERCITARE ATTIVITA' AGRICOLA

DN10 - INIZIO ATTIVITA' AGRICOLA

DN20 - LA PERSONA FISICA (DITTA INDIVIDUALE) NON DEVE AVERE ESERCITATO IL CONTROLLO SU UNA SOCIETA' DEDITA AD UN'ATTIVITA' AGRICOLA NEL CORSO DEI CINQUE ANNI PRECEDENTI L'INIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA AGRICOLA

DN30 - INSEDIAMENTO IN QUALITA' DI CAPO D'AZIENDA NELLA PERSONA GIURIDICA RICHIEDENTE LA DAR. QUESTO CONTROLLO VIENE ESEGUITO AVENDO RIGUARDO ALLA PERSONA FISICA CHE APPORTA ALLA PERSONA GIURIDICA IL REQUISITO DI NUOVO.

DN31 - TUTTE LE PERSONE FISICHE CHE ESERCITANO IL CONTROLLO SULLA PERSONA GIURIDICA NON DEVONO AVER PRATICATO IN NOME E PER CONTO PROPRIO ALCUNA ATTIVITA' AGRICOLA NEI 5 ANNI PRECEDENTI L'INIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA DEL RICHIEDENTE.

DN40 - ETA' ANAGRAFICA COMPRESA TRA 41 E 60 ANNI NELL'ANNO DI RICHIESTA DAR. QUESTO CONTROLLO VIENE ESEGUITO AVENDO RIGUARDO ALLA PERSONA FISICA CHE APPORTA ALLA PERSONA GIURIDICA IL REQUISITO DI NUOVO.

DN50 - REQUISITO ISTRUZIONE E COMPETENZA

DN60 - DEROGA COMUNI EXTRA-DOGANALI (VALIDO SOLO PER I COMUNI DI LIVIGNO E CAMPIONE D'ITALIA)

Determina esito negativo della domanda DAR.

E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), se non è già stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi e previa verifica ed aggiornamento dei dati presenti nelle banche dati ufficiali.

3.3.3 Anomalie OPR correggibili dal beneficiario e/o dal CAA

RN043 (Superficie totale accertata inferiore a 1 ettaro)

Intervengono nelle fattispecie A/B/C1+C2/D/F.

Determina esito negativo domanda DAR.

Correggibile se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), correggendo le anomalie che incidono sulla superficie ammissibile in domanda unica e richiedendo ad Arpea l'aggiornamento dell'esito grafico DAR ed il ricalcolo dell'esito DAR.

Anomalie di superficie previste per il BISS - Sostegno di base al reddito per la sostenibilità – codice 206

Intervengono per tutte le fattispecie A/B/C1/C2/D/F.

Determina esito negativo in istruttoria delle superfici DAR.

Sono correggibili, ove possibile, con le modalità previste dalle IO di ARPEA n. 38 e s.m.i. e con l'applicazione della procedura per la gestione delle SFA di cui alla DD 243 del 21/10/21, le anomalie già attive dalla campagna 2022 e non modificate dal 2023 (ad esempio: APPE01 – IG01 – IG02 – IG04 – IG99 – N21 – NOATT – P1103 – P6366 – PARC_RIFE_NOTFOUND – PARC_RIFE_SQUADR – PAS02 – PAS03 – PAS04 – PU216PAG0815 – PU216RVINC – SUP02 – SUPERI_GRAF – SUPERI_ISOLA_CP3 – USI_SUOLO – SFA01 – SFA02 – SFA04 – SFA05 – SFA06 – SFA07 – etc..)

Sono correggibili, ove possibile, con le modalità previste dalle IO 77 del 9/1/2024 sull'ammissibilità delle superfici pascolive, le anomalie PAN05 – PAN06 – PAN07 – PAN15 – PAN16 – PAS02 – PAS03 – PAS04 – P6366 – IG04, etc..

Sono correggibili ove possibile, con le modalità previste dalla Determinazione Arpea n. 272 del 13/11/2023 “Modalità di attuazione dei controlli AMS – acquisizione e gestione degli esiti, comunicazioni con le aziende e procedure di riesame”, le anomalie AM00 – BIANCA – GIALLA – NERA – ROSSA – VIOLA – etc..

L'anomalia IGSUP_200MQ - superficie accertata minore della soglia minima di 200mq non è correggibile e segnala che la superficie corrispondente non è ammissibile perché inferiore alla soglia minima.

L'anomalia PLTKO - Controllo PLT esito negativo non è correggibile in quanto derivante da esito istruttorio puntuale.

Tali anomalie, laddove possibile, sono correggibili se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), intervenendo sulle anomalie che incidono sulla superficie ammissibile in domanda unica e richiedendo ad Arpea l'aggiornamento dell'esito grafico DAR ed il ricalcolo dell'esito DAR.

3.3.4 Segnalazioni di chiusura dell'istruttoria della DAR

RNNOVALI (per fattispecie) (Procedimento di non validazione massiva OPR)

Interviene nelle fattispecie A/B/C1/C2/D/F. Segnalazione per chiusura massiva DAR negative. La presenza di tale segnalazione evidenzia che l'istruttoria della DAR per quella fattispecie si è conclusa negativamente.

RNVALI (per fattispecie) (Procedimento di validazione massiva OPR)

Interviene nelle fattispecie A/B/C1/C2/D/F. La presenza di tale segnalazione evidenzia che l'istruttoria della DAR per quella fattispecie si è conclusa positivamente.

3.4 Modalità e tempistiche di istruttoria e richiesta istanze di riesame esito DAR

La domanda di accesso alla riserva, al termine della istruttoria amministrativa e di superficie dell'OP e dell'OC, potrà assumere gli stati:

- Validata da OPR: esito positivo istruttoria.
- Validata da OPR parzialmente: esito istruttoria positivo per alcune fattispecie e negativo per altre o in istruttoria per alcune fattispecie (nel caso di domanda di accesso alla riserva presentata per più di una fattispecie).
- Non Validata da OPR: esito negativo istruttoria.

In Demetra – procedimento “Istruttoria richiesta accesso alla Riserva” esito DAR sono riportate le informazioni di riepilogo di istruttoria per Fattispecie:

- Esito = Istruttoria in corso, Validata da OPR, Non Validata da OPR
- Sup. Richiesta = Superficie richiesta
- Sup. determ. = Superficie determinata
- Sup. sincro agent = Superficie sincronizzata tramite agent DAR e inviata al Registro titoli
- Data sincro agent = data di sincronizzazione della superficie e dell’esito DAR tramite agent
- Esito sincro agent = esito sincronizzato tramite agent DAR e inviato al Registro titoli (0-Istruttoria non completata, 1- Istruttoria completata con esito positivo, 2 - Istruttoria completata con esito negativo)

Le modalità di calcolo ed attribuzione dei titoli da riserva sono indicate nell’Allegato 1 alla Circolare Agea Coord. Prot. n. 35478 del 12/05/2023.

Se si ha esito positivo dell’OP (Validata da OPR o Validata da OPR parzialmente, per la Fattispecie con esito positivo) e dell’OC, i titoli da riserva vengono assegnati solo in presenza di un portafoglio titoli del beneficiario senza titoli o con titoli con superficie abbinata minore della superficie ammissibile dell’anno campagna e/o con titoli che hanno valore minore di quello della riserva nazionale.

L’esito complessivo dell’istruttoria delle domande di accesso alla riserva, compresa l’indicazione della superficie ammissibile assegnataria dei titoli da riserva, è riportato nel Registro titoli consultabile all’interno del SIAN nella sezione Consultazione Pubblica Registro Titoli PAC 2023 – 2027, Esito calcolo Titoli.

L’istruttoria di tutte le domande di accesso alla riserva nazionale, per tutte le fattispecie e per tutti requisiti, sia di carattere generale che specifici per la singola fattispecie, da eseguirsi anche mediante la documentazione che l’agricoltore ha l’onere di rendere disponibile al competente Organismo pagatore, **deve essere svolta entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale, salvo proroghe che possono essere stabilite con Circolare di Agea Coordinamento.** Ciò in quanto l’attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale è soggetta ad uno specifico plafond di spesa annuale non superabile che richiede la necessaria preventiva individuazione di tutti i soggetti aventi diritto all’assegnazione, anche ai fini del calcolo della riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base da eseguire per finanziare la riserva nazionale e soddisfare le richieste di accesso. Conseguentemente, eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non producono effetto ai fini dell’attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale per la campagna di riferimento e le relative domande, poiché mancanti di una condizione di ammissibilità, sono rigettate.

Al fine di individuare in modo certo e definitivo la superficie ammissibile per la quale si potrà procedere all’assegnazione dei titoli da riserva, i soggetti beneficiari sono tenuti a risolvere eventuali anomalie derivanti dai controlli di superficie o amministrativi presenti sulla propria domanda unica di pagamento e

di accesso alla riserva entro e non oltre il termine stabilito dalle Circolari di Agea Coordinamento per la conclusione delle istruttorie come sopra riportato o entro il termine più restrittivo comunicato da ARPEA.

Le anomalie OPR e di Coordinamento derivanti da controlli amministrativi volti alla verifica del possesso dei requisiti per ciascuna fattispecie possono essere risolte solo richiedendo una revisione dell'esito istruttorio con l'invio di eventuale documentazione integrativa ad ARPEA tramite posta elettronica certificata all'attenzione dell'Ufficio FEAGA riportando nell'oggetto CUAA – Richiesta revisione istruttoria DAR anno campagna XX, previo aggiornamento/correzione delle banche dati ufficiali.

Scaduto il termine per la risoluzione delle anomalie come sopra riportato, Arpea procederà alla chiusura dell'istruttoria delle domande di accesso alla riserva e la superficie ammissibile e l'esito istruttorio non potranno essere variati, fatti salvi i casi di risoluzione delle anomalie e problematiche non riferibili ad adempimenti a carico degli agricoltori, che devono essere perfezionati entro il termine per il completamento delle istruttorie delle domande di accesso alla riserva, e solo se da questi ultimi segnalate tramite PEC ad ARPEA anche per il tramite del CAA mandatario.

I beneficiari e/o i CAA mandatari ai quali sono comunicati (ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i.) i motivi ostativi all'accoglimento della DAR o la presenza di anomalie che riducono la superficie ammissibile, potranno presentare le proprie osservazioni e/o provvedere alla risoluzione delle anomalie entro il termine stabilito nella comunicazione. Trascorso tale termine, le conclusioni di Arpea e di Agea Coordinamento si considereranno accettate integralmente senza ulteriore necessità di comunicazione da parte dell'Amministrazione ed il procedimento si intenderà concluso definitivamente.

La chiusura delle domande di accesso alla riserva come VALIDATA DA OPR – NON VALIDATA DA OPR – VALIDATA PARZIALMENTE DA OPR sul sistema informativo "Demetra" di Arpea e l'esito complessivo dell'istruttoria delle domande di accesso alla riserva, riportato nel Registro titoli consultabile all'interno del SIAN nella sezione Consultazione Pubblica Registro Titoli Pac 2015/2020-Esito calcolo Titoli, costituiscono chiusura del procedimento amministrativo di istruttoria con le motivazioni riportate come nota alle anomalie evidenziate all'interno del sistema informativo Demetra e/o nel Registro titoli.

3.5 Controlli successivi all'assegnazione dei titoli dalla riserva nazionale

L'art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che *i diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria con le modalità stabilite nell'allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.*

L'art. 13, comma 4, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che *i titoli o gli incrementi di valore dei titoli ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale sono riversati definitivamente alla riserva nazionale nell'anno in cui il giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva ad una società ne perda il controllo effettivo e duraturo prima della scadenza del triennio.*

Ogni anno del triennio pertanto verrà effettuato un controllo a campione sulle società che nell'anno precedente hanno avuto l'assegnazione di titoli da riserva come giovane agricoltore per verificare il mantenimento del requisito relativo al potere di controllo.

Tale controllo verrà effettuato attraverso la verifica della visura storica scaricata dalla CCIAA.

L'esito negativo del controllo annuale sarà comunicato al beneficiario ed al Registro Nazionale Titoli che provvederà alla restituzione definitiva dei titoli ottenuti dalla riserva nazionale o dell'incremento di valore degli stessi alla riserva nazionale nell'anno di domanda in cui è stato violato il vincolo (anno in cui è stato perso il potere di controllo).

4. GESTIONE ISTRUTTORIA DOMANDE TRASFERIMENTI TITOLI E CONTROLLI

4.1 Premessa

La Circolare di Agea Coordinamento Prot. n. 26880 del 12/04/2023 e s.m.i. stabilisce i requisiti, per la presentazione ed il controllo delle domande di trasferimento titoli.

I titoli PAC possono subire una variazione del loro numero e/o del valore in applicazione della normativa UE e nazionale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnalano le riduzioni di valore per finanziare la riserva nazionale e le restituzioni alla riserva nazionale per il mancato utilizzo biennale. Pertanto, qualora si verifichi una tale evenienza, l'AGEA e gli Organismi pagatori eseguiranno le attività amministrative di competenza sulla base dei titoli PAC esistenti al momento del trasferimento titoli, senza che nulla possa essere opposto ad AGEA e agli Organismi pagatori.

I titoli PAC possono essere oggetto di pignoramento o di pegno secondo quanto indicato nella Circolare AGEA prot. n. 26880 del 12/04/2023 e s.m.i..

La presentazione della domanda e la sua istruttoria avvengono utilizzando la procedura informatica denominata "mutamenti aziendali" messa a disposizione all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (www.sian.it). E' reso disponibile ai beneficiari ed ai CAA mandatari, all'interno del SIAN, il Manuale Utente Mutamenti Aziendali.

4.2 Requisiti e scadenze istruttorie

4.2.1 Presentazione Domande, fattispecie ed allegati

La domanda di trasferimento titoli è presentata dall'agricoltore cessionario all'Organismo pagatore competente anche per il tramite del CAA al quale ha conferito mandato.

La domanda di trasferimento deve essere sottoscritta dall'agricoltore cessionario.

Ai sensi dell'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la domanda di trasferimento titoli deve essere presentata, a pena di inopponibilità, agli Organismi pagatori competenti per territorio **entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva, per l'anno di campagna. Successivamente a tale scadenza NON è possibile presentare domande di trasferimento titoli.**

La documentazione giustificativa da allegare obbligatoriamente in ragione della fattispecie di trasferimento scelta, completa in ogni sua parte, registrazione dell'atto compresa, deve essere prodotta al

momento della presentazione della domanda di trasferimento e, comunque, non oltre la scadenza per la presentazione della domanda di trasferimento titoli.

Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato (v. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006) firmato dalle parti, utilizzando una delle fattispecie di trasferimento previste nell’Allegato 1 alla Circolare di Agea Coordinamento Prot. n. 26880 del 12/04/2023 e s.m.i. e alle condizioni indicate per ciascuna fattispecie sia al paragrafo 3 che nell’Allegato 2 della Circolare di Agea Coordinamento Prot. n. 26880 del 12/04/2023 e s.m.i. nel quale è altresì indicata, per ciascuna fattispecie, la documentazione che deve essere prodotta. Nell’atto scritto registrato di trasferimento dei titoli, sia per le cessioni totali che parziali, devono essere sempre indicati i numeri identificativi dei titoli oggetto di trasferimento.

La registrazione degli atti deve avvenire entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione della domanda di trasferimento titoli. Qualora questo non sia possibile per motivi legati alle tempistiche dell’Agenzia delle Entrate, è possibile procedere all’inserimento dell’atto non registrato ed al rilascio della domanda a condizione di avere un documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate che attesti la richiesta di registrazione entro i termini e che la registrazione venga successivamente effettuata non oltre i termini per il perfezionamento dei Trasferimenti titoli.

4.2.2 Cessionario Agricoltore in attività

L’art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che i titoli possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore in attività a norma dell’art. 4 del medesimo decreto, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. Il soggetto cessionario deve pertanto essere in possesso del requisito di agricoltore in attività, conformemente a quanto stabilito dalla Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 12874 del 22/02/2023 e s.m.i., alla data di presentazione della domanda di trasferimento titoli nel sistema informatico dell’Organismo pagatore competente.

Il soggetto cedente, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Le istruttorie sul requisito in questione devono essere eseguite, secondo le modalità e le procedure previste dalla circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023, **entro il 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli**, salvo proroghe stabilite con Circolare di Agea Coordinamento. Conseguentemente, eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non producono effetto in relazione ai trasferimenti titoli della campagna di riferimento e le domande di trasferimento, poiché mancanti di una condizione di ammissibilità, sono rigettate

4.2.3 Assenza di debiti in capo al soggetto cedente

Ulteriore requisito di ammissibilità della domanda di trasferimento titoli è l’assenza di debiti in capo al soggetto cedente. In presenza di un debito, **entro il 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli**, è possibile eseguire una o entrambe le seguenti attività:

- il cedente estingue il debito;
- la domanda di trasferimento titoli presentata nei termini deve essere modificata limitando la stessa ad un numero di titoli che faccia permanere nel portafoglio dell’agricoltore titoli per un valore almeno pari all’importo del debito.

Successivamente alla scadenza del 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli senza che sia stata eseguita una qualsiasi delle attività sopra descritte, permanendo il debito, la domanda di trasferimento titoli è rigettata.

La presenza di debito iscritto presso Registro Nazionale Debitori sul cedente è informazione visionabile nel Registro Nazionale titoli.

La presenza di debito iscritto presso o Registra Debitori di Arpea sul cedente è informazione a disposizione del cedente e del CAA mandatario o rivolgendosi all'Ufficio debitori di Arpea.

4.2.4 Assenza di sospensione amministrativa

In presenza di una sospensione amministrativa o vincolo giuridico annotata nel Registro nazionale titoli, disposta dall'Organismo pagatore o da Agea coordinamento, riguardante il cedente o il cessionario o i titoli oggetto di trasferimento, la domanda di trasferimento dei titoli è rigettata qualora **entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli non venga cancellata la sospensione.**

Per informazioni su sospensioni o vincoli giuridici è possibile rivolgersi agli Uffici FEAGA di ARPEA o direttamente ad AGEA Coordinamento.

4.2.5 Presenza assenso del cedente

Elemento indispensabile per il rilascio della domanda di trasferimento titoli è la presenza dell'assenso del cedente al trasferimento. Il suddetto assenso costituisce, infatti, uno strumento indispensabile di controllo della legittimità del trasferimento dei titoli posto a tutela degli agricoltori, poiché consente di non eseguire trasferimenti frutto di condotte illecite, anche penalmente rilevanti, che possono essere commesse a danno ed insaputa degli agricoltori. L'assenso del cedente con l'indicazione obbligatoria della data in cui viene prestato deve essere acquisito dal CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato, utilizzando una specifica funzione resa disponibile nell'ambito del SIAN.

Le fattispecie per le quali non è prevista l'acquisizione dell'assenso del cedente sono riportate al paragrafo 5 della Circolare di Agea Coordinamento Prot. n. 26880 del 12/04/2023 e s.m.i..

La domanda di trasferimento titoli è rigettata qualora il soggetto cedente non presti l'assenso al trasferimento, per le casistiche e con la procedura descritta al paragrafo 5 della Circolare di Agea Coordinamento Prot. n. 26880 del 12/04/2023 e s.m.i., o manifesti il suo diniego, **entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli.**

Si precisa che in caso di decesso del soggetto cedente, la conferma dell'assenso al trasferimento titoli deve essere eseguita dagli eredi, conformemente alla procedura per la gestione del fascicolo aziendale da utilizzare in caso di decesso del titolare. Ove ciò non fosse possibile, ad esempio per assenza di eredi o mancata accettazione dell'eredità, il procedimento di trasferimento è concluso d'ufficio, previa idonea istruttoria documentale dell'Organismo pagatore competente.

Nel caso di impossibilità ad inserire su SIAN l'assenso del cedente a causa della chiusura dell'azienda e del fascicolo aziendale del cedente ed all'impossibilità di riaprirlo e rivalidarlo, è possibile richiedere

l'inserimento d'ufficio dell'assenso su SIAN inviando ad ARPEA la dichiarazione di assenso debitamente compilata e corredata di un documento di identità valido come precisato nelle Istruzioni operative per la presentazione delle domande uniche di pagamento dell'anno campagna.

4.2.6 Esito dei controlli e validazione del trasferimento

L'esito dei controlli sulle domande di trasferimento titoli è messo a disposizione del beneficiario cessionario all'interno del proprio fascicolo aziendale nel SIAN nella sezione "Mutamenti Aziendali" e nel Registro Nazionale titoli.

I trasferimenti tempestivamente presentati devono essere perfezionati **entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento**. Sempre entro il medesimo termine del 30 novembre, in presenza di anomalie visibili nella sezione specifica della domanda di trasferimento che non consentono il perfezionamento del trasferimento, l'agricoltore interessato, anche mediante il CAA al quale ha conferito mandato, ha l'onere di attivarsi e di superare, ove possibile, l'anomalia segnalata. **I trasferimenti non perfezionati entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento sono rigettati.**

Un trasferimento titoli si intende perfezionato e concluso positivamente quando i titoli oggetto del trasferimento si trovano nel portafoglio del cessionario con lo stato di validazione "VALIDATO".

L'annullamento delle validazioni dei trasferimenti già eseguiti può essere richiesto solo per la correzione di errori materiali, cioè quando vi sia la necessità di adeguare la registrazione della movimentazione alla realtà giuridica risultante dagli atti dai quali il trasferimento dei titoli discende. A tal fine, pertanto, l'annullamento deve essere supportato da adeguata documentazione probatoria, pena il rigetto della domanda.

La richiesta di annullamento deve obbligatoriamente indicare gli estremi del trasferimento che si intende annullare (numero domanda, dati anagrafici del cedente e del cessionario) e deve essere inviata tramite pec ad ARPEA che provvede, in caso di accoglimento dell'istanza, a comunicarla ad Agea Coordinamento mediante apposita funzionalità disponibile in ambito SIAN.

Per quanto qui non specificato si rimanda alla Circolare di Agea Coordinamento Prot. n. 26880 del 12/04/2023 e s.m.i..

Agli agricoltori cessionari di trasferimenti non perfezionati al 30 novembre dell'anno campagna di presentazione della domanda sono comunicati puntualmente i motivi ostativi all'accoglimento del trasferimento titoli (ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i.).

4.2.7 Divieto di trasferimento dei titoli attribuiti dalla riserva nazionale

L'art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che i titoli ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia

garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria con le modalità stabilite nell'allegato VII del medesimo decreto. Si precisa in primo luogo che il periodo di tre anni di divieto di trasferimento comprende l'anno di assegnazione dalla riserva nazionale, pertanto, a titolo di esempio, i titoli assegnati o incrementati di valore dalla riserva nazionale nella campagna 2023 non possono essere ceduti nelle campagne 2023, 2024 e 2025. Il divieto di trasferimento si applica a tutte le fattispecie di trasferimento titoli ad eccezione delle seguenti:

- a) 3.2 Successione effettiva;
- b) 1.0 Vendita nei casi di:
 - scioglimento/estinzione/cessazione dell'attività da parte della società con trasferimento dei titoli della società ad un socio che esercitava il controllo sulla società;
 - conferimento in via definitiva dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente;
- c) 4.2 Trasformazione di forma societaria;
- d) 4.3 Conferimento temporaneo di titoli ad una società;
- e) 4.4 Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente;
- f) 4.5 Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli;
- g) 5.0 Scissione della società;
- h) 6.0 Fusione della società;
- i) 10.1 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva
- j) 10.5 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per trasformazione di forma societaria;
- k) 10.6 subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per scissione della società;
- l) 10.7 subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per fusione della società;
- m) Fattispecie di subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario (da 9.0 a 9.6): il divieto in questione non trova applicazione in quanto i titoli che sono incrementati di valore in ragione dell'accesso alla riserva nazionale restano comunque in capo all'affittuario fino alla scadenza dell'affitto e, successivamente, tornano in capo al proprietario senza la parte di valore del titolo incrementato dalla riserva nazionale;
- n) 2.5 Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli: il divieto in questione non trova applicazione in quanto i titoli che sono incrementati di valore in ragione dell'accesso alla riserva nazionale, al momento della scadenza naturale del contratto o del recesso anticipato tornano in capo al proprietario senza la parte di valore del titolo incrementato dalla riserva nazionale.

Per le fattispecie sopra elencate che concernono trasformazioni societarie, come previsto dal citato art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il trasferimento dei titoli può essere eseguito esclusivamente se il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria con le modalità stabilite nell'allegato VII del citato DM, garantendo la continuità aziendale tra

il soggetto cedente e il soggetto cessionario.

La continuità aziendale prevista dal citato DM come requisito di ammissibilità del trasferimento presuppone la “trasformazione” di un soggetto giuridico (cedente) che cessa totalmente di svolgere l’attività agricola, in altro soggetto giuridico (cessionario) che subentra nell’esercizio dell’attività agricola. Conseguentemente, il trasferimento dei titoli può essere eseguito a favore di un solo soggetto cessionario e deve necessariamente riguardare la totalità dei titoli detenuti dal soggetto cedente.

In aggiunta, la continuità aziendale tra il soggetto cedente e il soggetto cessionario è garantita nei soli seguenti casi:

- in caso di attribuzione di titoli con le fattispecie “A” giovane agricoltore o “B” nuovo agricoltore, la persona fisica (detentore del controllo in caso di persona giuridica) che con i propri requisiti soggettivi ha consentito l’accesso alla riserva deve esercitare il controllo sul soggetto cessionario secondo le modalità stabilite nell’allegato VII del citato DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- in caso di attribuzione di titoli con le fattispecie “C” contrasto all’abbandono di terre e “D” compensazione di svantaggi specifici, la persona fisica (detentore del controllo in caso di persona giuridica) cedente deve esercitare il controllo sul soggetto cessionario secondo le modalità stabilite nell’allegato VII del citato DM 23 dicembre 2022 n. 660087; qualora il soggetto cedente sia una persona giuridica e vi siano più soci detentori del controllo, la continuità aziendale sul soggetto cessionario è garantita da uno qualsiasi dei predetti soci, purché in possesso del requisito anagrafico (età compresa tra 18 e 60 anni) nell’anno di attribuzione alla riserva nazionale.

Nei casi di trasformazioni societarie previste dall’elenco sopra riportato, il vincolo dei titoli dalla riserva viene trasferito in capo al soggetto cessionario per il restante periodo di vigenza dell’obbligo di divieto di trasferimento.

Nel caso di trasferimento per successione effettiva, invece, il vincolo dei titoli dalla riserva non si trasferisce all’erede.

Il controllo del rispetto del requisito della continuità aziendale nei casi in questione è eseguito in via informatizzata nella fase istruttoria della domanda di trasferimento e qualora il controllo dia esito negativo, viene segnalata specifica anomalia ostativa al trasferimento stesso. **La domanda di trasferimento dei titoli è rigettata qualora entro il 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli non venga risolta l’anomalia** mediante specifica istruttoria da eseguirsi da parte del soggetto interessato al trasferimento, anche attraverso il CAA al quale ha conferito mandato per la gestione del fascicolo.

Sulle domande di trasferimento collegate a trasformazioni societarie e previste dall’elenco sopra riportato che riguardano titoli ottenuti dalla riserva nazionale o incrementati al valore della riserva nazionale, ARPEA esegue ogni anno controlli a campione per la verifica del requisito della continuità aziendale: in applicazione di quanto previsto dall’art. 13, comma 6, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, ARPEA, se riscontra il mancato rispetto del requisito, lo comunica al Registro Nazionale Titoli che provvede alla restituzione definitiva alla riserva nazionale, nell’anno di domanda in cui è stato violato il

vincolo, dei titoli ottenuti dalla riserva o dell'incremento di valore degli stessi.

L'estrazione del campione ogni anno riguarda tutte le domande di trasferimento di cui al capoverso precedente rilasciate nei tre anni precedenti a partire dalle domande di trasferimento 2024.

Nei casi in cui l'agricoltore, che ha ricevuto titoli in affitto o altra cessione temporanea, ottenga sugli stessi l'attribuzione dalla riserva nazionale per una qualsiasi delle fattispecie previste sotto forma di incremento di valore, ma il contratto scada prima che siano decorsi i tre anni del divieto di trasferimento di cui all'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, alla scadenza della cessione, l'incremento del valore dei titoli è restituito alla riserva nazionale, facendo così tornare in capo al proprietario i titoli affittati privi dell'incremento dalla riserva nazionale. Lo stesso principio si applica anche nel caso di risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli anticipato rispetto alla naturale scadenza.

5. UTILIZZO DIRITTI ALL'AIUTO

La Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 49115 del 26/06/2023, in applicazione dell'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e s.m.i., stabilisce la procedura di calcolo dell'utilizzo dei titoli PAC.

L'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce gli importi che alimentano la riserva nazionale. Tra questi in particolare, la presente procedura riguarda gli importi corrispondenti a:

- a) Titoli che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi, compresi quelli non attivati nel biennio 2022-2023, in seguito all'applicazione:
 - delle norme sull'agricoltore in attività;
 - dei requisiti minimi;
- b) Titoli non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali.

5.1 Titoli che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi

La restituzione alla riserva nazionale dei titoli PAC detenuti dall'agricoltore si verifica allorquando non sono erogati pagamenti inerenti ai titoli per due anni consecutivi, in quanto l'agricoltore non soddisfa:

- il requisito di agricoltore in attività di cui all'art. 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115 e all'art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- i requisiti minimi di cui all'art. 8 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per il quale non sono erogati pagamenti se l'importo complessivo da corrispondere è inferiore a trecento euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Nel caso in cui si verifichi anche solo una delle predette casistiche, poiché non viene erogato alcun pagamento per l'intera domanda unica e, quindi, anche per i titoli, tutti i titoli detenuti dall'agricoltore non sono utilizzati ed il Registro Nazionale Titoli, ai soli fini del calcolo degli utilizzi, considera la superficie determinata valida per l'attivazione dei titoli pari a zero.

5.2 Titoli non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi

Come previsto dalla circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023, l'agricoltore deve chiedere nella domanda unica l'attivazione dei titoli PAC ed a tal fine deve dichiarare nella medesima domanda un

numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III al DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

La restituzione alla riserva nazionale dei titoli PAC per la fattispecie in esame si verifica allorquando non sono erogati, per due anni consecutivi, pagamenti inerenti a tutti i titoli del portafoglio del beneficiario in quanto la superficie determinata all'esito dell'istruttoria della domanda unica risulta inferiore alla superficie portafoglio titoli, come risultante nel Registro Nazionale Titoli. In tal caso, la riserva nazionale è alimentata dagli importi corrispondenti ad un numero di titoli equivalente al numero totale di titoli non attivati dall'agricoltore per due anni consecutivi.

Ai fini del calcolo degli utilizzi si prende quindi in considerazione la superficie determinata e qualora ciò comporti l'attivazione parziale di un titolo, questo si considera utilizzato per intero. **L'utilizzo dei titoli si calcola prendendo in considerazione il portafoglio titoli dell'agricoltore e non l'utilizzo del singolo titolo.**

5.3 Individuazione di quali titoli detenuti dall'agricoltore sono riversati nella riserva nazionale

Per determinare quali titoli detenuti dall'agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si seguono le seguenti priorità:

- titoli di valore più basso (si considera il valore relativo del titolo, rapportato ad un ettaro di superficie);
- in caso di parità di valore tra tutti i titoli detenuti, sono restituiti con precedenza quelli con il numero identificativo progressivo più alto;
- qualora l'agricoltore detenga sia titoli in proprietà che in affitto od altra fattispecie di cessione temporanea, sono restituiti con precedenza alla riserva nazionale i titoli detenuti in proprietà, anche se di valore più alto; qualora, tuttavia, i titoli detenuti in proprietà non siano in numero sufficiente rispetto al numero dei titoli che devono essere riversati alla riserva nazionale, si prendono in considerazione anche i titoli detenuti in affitto od altra fattispecie di cessione temporanea, a partire da quelli di valore più basso; in caso di parità di valore tra i titoli detenuti dei quali solo taluni sono da restituire alla riserva nazionale, sono restituiti con precedenza quelli con il numero identificativo progressivo più alto.

5.4 Procedura del calcolo utilizzi

Ai fini del calcolo in questione, ARPEA trasmette ogni anno al Registro Nazionale Titoli le seguenti informazioni minime, attraverso specifici servizi informatici:

- anno campagna;
- CUAAs;
- superficie determinata relativa al regime pagamento di base (codice 026) fino alla campagna 2022 e quella relativa sostegno al reddito di base per la sostenibilità (BISS codice 206) a partire dalla campagna 2023;
- motivazione (fattispecie di mancato utilizzo prevista dall'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087).

Qualora ricorra una delle casistiche di cui all'art. 12, comma, 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2022 n.

660087, ai fini del calcolo dell'utilizzo dei titoli il Registro Nazionale Titoli considera automaticamente pari a zero la superficie determinata valida per l'attivazione dei titoli.

Nel caso in cui l'agricoltore che detenga titoli non presenti la domanda unica non deve essere trasmessa alcuna informazione in quanto il Registro Nazionale Titoli automaticamente registra l'assenza della domanda. Ovviamente in tal caso, per l'anno in questione, tutti i titoli detenuti dall'agricoltore non risultano attivati.

Il Registro Nazionale Titoli, dopo aver ricevuto i dati dagli Organismi pagatori, mette a disposizione degli stessi l'esito del calcolo che viene comunicato ai beneficiari per il tramite dei CAA mandatarî i quali possono presentare eventuali osservazioni o richieste di revisione esclusivamente mandando una pec ad ARPEA (riportare nell'oggetto CUAA – Restituzione titoli anno campagna). In questi casi ARPEA può stabilire di sospendere la restituzione titoli al fine di completare gli approfondimenti istruttori necessari.

L'attività di calcolo degli utilizzi dei titoli viene eseguita solamente dopo il termine ultimo per il pagamento della domanda unica (30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione), sulla base dei dati delle istruttorie complete e definitive. Pertanto, fino al completamento dell'attività di calcolo degli utilizzi, anche ai fini dei procedimenti di trasferimento titoli, occorre prestare attenzione al fatto che il detentore dei titoli potrebbe ancora risultare formalmente intestatario di titoli seppure tutti o parte di essi siano in realtà non utilizzati nei due anni precedenti. Qualora l'agricoltore debba restituire parte o tutti i propri titoli alla riserva nazionale, ma nelle more del calcolo degli utilizzi esegue un trasferimento a terzi, la restituzione ha ad oggetto i titoli presenti nel portafoglio dell'agricoltore al momento della restituzione se in numero sufficiente rispetto ai titoli da restituire. In caso contrario, si procederà alla restituzione alla riserva nazionale anche dei titoli ceduti a terzi.

Ogni beneficiario può consultare il calcolo degli utilizzi titoli del Suo portafoglio all'interno del proprio fascicolo aziendale SIAN nella sezione Registro Nazionale titoli - Utilizzo titoli oltre che la superficie determinata ed il pagamento della propria domanda in ogni campagna all'interno del sistema informatico di ARPEA.

5.5 Utilizzo titoli in presenza di una causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali

L'art. 36 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale. Inoltre, l'art. 12, comma, 1, lett. b), del medesimo DM stabilisce che la riserva nazionale è alimentata dagli importi corrispondenti, tra l'altro, ad "numero di titoli equivalente al numero totale di titoli non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali".

In presenza di una causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è necessario che il beneficiario faccia apposita richiesta ad ARPEA tramite pec.

Se in seguito ad istruttoria ARPEA ammette la causa di forza maggiore, anche qualora l'agricoltore non abbia soddisfatto tutte le condizioni di ammissibilità al pagamento dei titoli, ARPEA trasmetterà al



Registro Nazionale Titoli la superficie determinata = alla superficie dichiarata e/o la specifica motivazione di ricorrenza della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale al fine di non determinare alcuna restituzione titoli alla riserva nazionale.

Va precisato che le circostanze eccezionali sono per loro natura situazioni imprevedibili ed inevitabili mentre la causa di forza maggiore è caratterizzata dai requisiti della straordinarietà e imprevedibilità. Conseguentemente, i mancati utilizzi dei titoli causati da contenziosi giudiziari o controversie di carattere esclusivamente privatistico non rilevano ai fini della disciplina in esame.